

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 37-4490

Legge regionale 5/2018. Disposizioni di modifica ed integrazione ai vigenti criteri regionali per la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'articolo 26 prevede la costituzione da parte delle regioni di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e dall'attività venatoria;

l'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" e sue modifiche e integrazioni individua, tra l'altro la prevenzione e il risarcimento da parte degli ATC e dei CA e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti;

l'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7 stabilisce che conservano validità ed efficacia *"purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992"*.

Premesso, inoltre, che con D.G.R. n. 40-2720 del 29 dicembre 2020, nelle more dell'approvazione del regolamento dei nuovi criteri che disciplineranno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e dell'articolo 5 della l.r. 5/2018 come modificata dalla l.r. n. 15 del 9 luglio 2020, il risarcimento e la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento, è stato deliberato:

- di applicare l'importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA per gli anni 2019 e 2020;
- che, in continuità con la D.G.R. n. 36-7297 del 30 luglio 2018 e con quanto applicato in attuazione alla D.G.R. 115-6742 del 3 agosto 2007, il contributo a favore degli ATC/CA per le spese per il risarcimento, la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento rendicontate negli anni 2019 e 2020, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% dell'importo annuale complessivamente rendicontato da parte dei citati Enti per le tre voci di spesa, nel rispetto delle risorse regionali previste;
- di dare atto della spesa massima stimata di euro 2.700.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni subiti fino al 31 dicembre 2020 a favore degli ATC/CA.

Richiamato che:

con D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 modificata con D.G.R. n. 37 – 26995 dell'1.04.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.06.2003, n. 51 – 2797 del 9.05.2006, n. 95 – 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49 – 3072 del 5.12.2011, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016 sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" e in particolare all'art. 8 c. 15 è stato stabilito che *"Qualora il Comitato di gestione utilizzi personale dipendente per l'accertamento e la prevenzione*

dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria verrà riconosciuta tra i fini istituzionali una percentuale della spesa sostenuta";

con D.G.R. 16 giugno 2003 n. 58-9688 è stato previsto tra l'altro che i fondi relativi ai danni accertati nel corso degli anni 2004 e successivi, siano trasferiti alle Province in misura pari all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento, proporzionalmente alla disponibilità di bilancio e tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all'anno precedente, risultanti dalla banca dati cui si accenna nelle premesse. Le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5 per cento delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei danni accertati dalle Province e risultanti dalla suddetta banca dati;

con D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741 sono stati definiti i criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

con D.G.R. 3 agosto 2007 n. 115-6742 sono state stabilite le modalità di riparto dei fondi destinati agli ATC e CA per il risarcimento dei danni;

con D.G.R. 29 marzo 2019 n. 36 - 8647 è stato definito il contenuto della comunicazione che gli enti istruttori devono fornire per poter accedere ai fondi regionali per l'erogazione dei contributi ai beneficiari.

Richiamato, inoltre, che la Legge regionale 16/2002, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, all'articolo 5 prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione l'esecuzione di pagamenti regionali in materia di agricoltura.

Dato atto:

- della D.D. n. 657 del 31/07/2021 "Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della D.G.R. 13 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)";
- della convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;
- che con successive determinazioni è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti interessati dalla suddetta convenzione, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione regionale Agricoltura e Cibo in data 1 settembre 2021 con D.D. 769.

Preso atto che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione con nota prot. di ricevimento 23448/A1700A del 09 settembre 2021.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore e Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca, come da documentazione agli atti:

ha organizzato degli incontri in cui sono stati sentiti gli ATC/CA, le Province e la Città metropolitana di Torino, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2018 come modificata dalla l.r. n. 15 del 09 luglio 2020, nonché le Associazioni Agricole di categoria ed il Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione regionale Ambiente e Territorio, riguardo alla bozza della proposta del redigendo regolamento dei nuovi criteri di disciplina del risarcimento e della prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e del loro accertamento;

nel dare seguito alle richieste di integrazioni e modifiche della proposta emerse da detti incontri, ritiene necessario avviare ulteriori tavoli di confronto con i soggetti sopracitati;

nelle more dell'approvazione della proposta di regolamento dei nuovi criteri di disciplina sui danni in agricoltura da fauna selvatica al fine di anticiparne i contenuti, di colmare lacune relative alle

attività di prevenzione ed accertamento, di coordinare e semplificare la regolamentazione attuale e di formalizzare l'utilizzo delle procedure informatiche regionali per lo svolgimento dell'attività amministrativa connessa all'erogazione dei contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie a partire dall'anno 2022, si ritiene necessario:

- eliminare il comma 15 dell'articolo 8 dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" di cui alla D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 modificata con DGR n. 37 – 26995 del 01.04.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.06.2003, n. 51 – 2797 del 9.05.2006, n. 95 – 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49 – 3072 del 5.12.2011, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016 e che recita "15. Qualora il Comitato di gestione utilizzi personale dipendente per l'accertamento e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria verrà riconosciuta tra i fini istituzionali una percentuale della spesa sostenuta";

- modificare e integrare l'Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741, in quanto: è stato reso obbligatorio per tutti i soggetti interessati l'utilizzo degli appositi applicativi informatici predisposti dalla Regione per l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola, per gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi e per le perizie correlate;

per i danni sono stati rivisti e aggiornati i riferimenti per la loro quantificazione e sono state riorganizzate le modalità e le tempistiche per l'istruttoria, la concessione e la liquidazione del contributo;

per la prevenzione, sono stati definiti i soggetti competenti, gli Interventi e le iniziative ammissibili e non ammissibili a contributo, le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese agricole e le modalità e le tempistiche per l'istruttoria, la concessione e la liquidazione del contributo;

per le perizie sono state indicate le tipologie dei Professionisti abilitati ed i criteri per il contributo regionale;

- sostituire l'Allegato B e C della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741 con gli Allegati B e C al fine di rendere coerente la modulistica alle modifiche e integrazioni apportate all'Allegato A di cui sopra;

- inserire un nuovo allegato, denominato Allegato D, alla D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741, al fine di fornire agli enti istruttori un modello di verbale di sopralluogo per l'accertamento della realizzazione degli interventi e/o iniziative di prevenzione per danni;

- modificare la D.G.R. 16 giugno 2003 n. 58-9688 eliminando il seguente punto del dispositivo "*di stabilire che i fondi relativi ai danni in questione, che saranno accertati nel corso degli anni 2004 e successivi, verranno trasferiti alle Province in misura pari all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento, proporzionalmente alla disponibilità di bilancio e tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all'anno precedente, risultanti dalla banca dati cui si accenna nelle premesse. Le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5 per cento delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei danni accertati dalle Province e risultanti dalla suddetta banca dati;*"

- revocare la D.G.R. 3 agosto 2007 n. 115-6742;

- revocare la D.G.R. 29 marzo 2019 n. 36 – 8647;

- applicare l'importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino anche per l'anno 2021;

- riconoscere che, in continuità con la D.G.R. 29 dicembre 2020 n. 40- 2720, il contributo a favore degli ATC/CA per le spese per il risarcimento, la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna

selvatica e le loro perizie rendicontate nell'anno 2021, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% dell'importo annuale complessivamente rendicontato da parte dei citati Enti per le tre voci di spesa, nel rispetto delle risorse regionali previste.

Dato atto, inoltre, che, a seguito di approfondimenti istruttori della suddetta Direzione: tenendo conto del caricamento dei dati relativi all'accertamento dei danni sugli appositi applicativi informatici regionali per l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola, per gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi e per le perizie correlate e delle altre comunicazioni pervenute e conservate agli atti del settore, la spesa massima stimata per la liquidazione del contributo regionale a favore degli ATC/CA risulta incrementata:

- di euro 2.500.000,00 per gli interventi e le iniziative svolte fino al 31 dicembre 2020, la spesa massima stimata, alla data di approvazione del presente provvedimento, sulla base della documentazione e dei dati pervenuti al Settore, per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola, per gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi e per le perizie correlate a favore degli ATC/CA risulta essere:
- di euro 1.900.000,00 per gli interventi e le iniziative svolte nell'anno 2021.

Dato atto che:

- la spesa massima prevista di euro 2.500.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni subiti fino al 31 dicembre 2020 a favore degli ATC/CA, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 1151/2021 di euro 2.700.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 177135/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 1208 del 20 dicembre 2019;
- la spesa massima prevista di euro 1.900.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola, per gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi e per le perizie correlate fino al 31 dicembre 2021 a favore degli ATC/CA, trova copertura finanziaria con i seguenti impegni:
 - Impegno n. 2215/2021 di euro 942.557,00 assunto sul capitolo di spesa n. 177135/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 640 del 29 settembre 2020;
 - Impegno n. 11940/2021 di euro 700.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 177129/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 918 del 25 ottobre 2021;
 - Impegno n. 2021/11944 di euro 260.056,91 assunto sul capitolo di spesa n. 177135/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 919 del 25 ottobre 2021.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

di disporre, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 5/2018, con riferimento ai contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie, di:

- eliminare il comma 15 dell'articolo 8 dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" di cui alla D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 modificata con D.G.R. n. 37–26995 del 01.04.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.06.2003, n. 51 – 2797 del 9.05.2006, n. 95 – 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49 – 3072 del 5.12.2011, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016 e che recita "15.

Qualora il Comitato di gestione utilizzi personale dipendente per l'accertamento e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria verrà riconosciuta tra i fini istituzionali una percentuale della spesa sostenuta”;

- approvare l'Allegato A , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741;
- approvare gli Allegati B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione dei rispettivi Allegati B e C della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741;
- approvare l'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741;
- modificare la D.G.R. 16 giugno 2003 n. 58-9688 eliminando il seguente punto del dispositivo “*di stabilire che i fondi relativi ai danni in questione, che saranno accertati nel corso degli anni 2004 e successivi, verranno trasferiti alle Province in misura pari all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento, proporzionalmente alla disponibilità di bilancio e tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all'anno precedente, risultanti dalla banca dati cui si accenna nelle premesse. Le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5 per cento delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei danni accertati dalle Province e risultanti dalla suddetta banca dati*”;
- revocare la D.G.R. 3 agosto 2007 n. 115-6742 “Artt. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni”;
- revocare la D.G.R. 29 marzo 2019 n. 36 – 8647 “L.r. 5/2018, art. 30, c. 2. Prevenzione e risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Disposizioni a integrazione della D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2018”;
- applicare l'importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino anche per l'anno 2021;
- riconoscere che, in continuità con la D.G.R. 29 dicembre 2020 n. 40- 2720, il contributo a favore degli ATC/CA per le spese per il risarcimento, la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e le loro perizie rendicontate nell'anno 2021, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% dell'importo annuale complessivamente rendicontato da parte dei citati Enti per le tre voci di spesa, nel rispetto delle risorse regionali previste;
- di dare atto che:
 - la spesa massima prevista di euro 2.500.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni subiti fino al 31 dicembre 2020 a favore degli ATC/CA, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 1151/2021 di euro 2.700.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 177135/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 1208 del 20 dicembre 2019;
 - la spesa massima prevista di euro 1.900.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola, per gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi e per le perizie correlate fino al 31 dicembre 2021 a favore degli ATC/CA, trova copertura finanziaria con i seguenti impegni:
 - Impegno n. 2215/2021 di euro 942.557,00 assunto sul capitolo di spesa n. 177135/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 640 del 29 settembre 2020;
 - Impegno n. 11940/2021 di euro 700.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 177129/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 918 del 25 ottobre 2021;
 - Impegno n. 2021/11944 di euro 260.056,91 assunto sul capitolo di spesa n. 177135/2021 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 919 del 25 ottobre 2021.

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Modifiche e integrazioni all'Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741

1. I punti 2.2 ,2.3, 2.4, 2.5 sono annullati e sostituiti dal seguente punto 2.2.

“La segnalazione del danno arrecato dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole di competenza degli enti di cui al punto 1.3 e 1.4 deve avvenire esclusivamente tramite l'apposito applicativo regionale on-line. E' possibile avvalersi del servizio offerto dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai fini della compilazione della stessa.

La segnalazione del danno arrecato dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole nei terreni compresi nelle zone previste al punto 1.5 deve essere presentata ai soggetti che hanno la titolarità o la gestione di dette zone”.

2. Al punto 2.7 sono eliminate le seguenti parole: “o in forma diversa dalla modulistica prevista”.

3. Al punto 2.8 sono eliminate le seguenti parole: “(domanda su apposito modulo + planimetria o cartografia)”.

4. Al punto 4.2, è sostituita la parola “*qualificato*” con “*abilitato*”

5. I punti 4.3, 4.4, 4.5 sono annullati.

6. Il punto 4.10 è annullato.

7. Il punto 4.14 è annullato.

8. Il punto 4.16 è annullato.

9. Al punto 5.2 è eliminata la seguente parola: “*nutria*”.

10. Il punto 6.1 è sostituito dal seguente punto 6.1

a) “Produzioni agricole

Per le produzioni vegetali, devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle “rese medie per danni da mancato raccolto” stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati o per i prezzi di mercato alla produzione individuati dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione (media delle rilevazioni del triennio precedente), rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) o in alternativa con lo Standard Value di ogni prodotto approvato con Decreto da parte del Mipaaf in vigore al momento dell'accertamento. Tali prezzi sono adottati con decreto del ministro quali prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento.

Per le produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole.

Nel caso il danno avvenga alla semina devono essere computati i costi della risemina”

b) Opere e manufatti

La quantificazione del danno è fatta utilizzando il prezzario regionale dell'agricoltura, in vigore al momento dell'accertamento.

c) Mancato reddito

Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l'influenza del danno sui mancati redditi futuri.

11. Il punto 6.2 è annullato

11bis. Al punto 7.4 sono eliminate le seguenti parole: " da mettere in atto a spese dello stesso"

12. Il punto 9 è sostituito dal seguente punto 9:

"Concessione e liquidazione del contributo

1. Al fine della quantificazione del danno si considerano le segnalazione pervenute da parte delle imprese agricole nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino entro il 28 febbraio di ogni anno provvedono all'invio di un resoconto indicante:

- la consistenza dei danni accertati relativi all'anno precedente*
- l'importo dei contributi concessi e non liquidati relativi a segnalazioni di periodi precedenti la cui istruttoria non era stata conclusa nell'anno di riferimento per motivi non imputabili a inadempienze degli enti istruttori.*

3. Le strutture regionali competenti procedono successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino.

4. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino entro sessanta giorni procedono alla concessione e liquidazione alle imprese del contributo spettante, per gli ATC/CA anche per la quota propria.

5. Entro 30 giorni dalla liquidazione alle imprese gli ATC/CA e le province e la Città metropolitana di Torino inviano rispettivamente dichiarazione e rendiconto con il dettaglio delle spesa, i relativi mandati di pagamento e la segnalazione di economie da restituire alla regione entro trenta giorni.

6. Per i soggetti concessionari privati, la liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il 90° giorno dalla data di presentazione della richiesta."

13. Il punto 11 è sostituito dal seguente punto 11:

"Soggetti competenti per gli interventi e le iniziative di prevenzione

1. Gli interventi e le iniziative di prevenzione si differenziano in:

- interventi messi in atto dalle imprese agricole purché non eccedano il tetto del massimale de minimis riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti de minimis;*
- interventi messi in atto dagli ATC/CA;*
- interventi messi in atto dalle Province e Città Metropolitana di Torino.*

2. Sono riconosciute quale compartecipazione alla prevenzione dei danni alla produzione agricola le spese tecniche (onorari di professionisti consulenti e periti e/o costo del personale tecnico interno) sostenute da parte degli ATC/CA."

14. Si inserisce il punto 12

"Interventi e iniziative di prevenzione ammissibili a contributo

1. Sono finanziabili gli interventi e i presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole quali: recinzioni elettrificate e non, coperture, dissuasori acustici e visivi, repellenti chimici, gabbie-trappola, strumenti di protezione.

2. Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università, dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore.

3. Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

4. Le spese per gli interventi e i presidi di cui al comma 1 si intendono comprensivi di IVA qualora l'azienda non operi in regime di IVA ordinario.

5. La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a euro 5.000, non sono finanziabili interventi di importo inferiore a euro 200.”

15. Si inserisce il punto 13

“Interventi e spese non ammissibili

1. Fermo restando il possesso da parte del proprietario o del conduttore dei requisiti per beneficiare degli aiuti finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica e dell'attività venatoria previsti all'articolo 4, non sono ammissibili le spese per:

- il rinnovo delle strutture di protezione permanenti, se non sono trascorsi almeno 10 anni dall'ultima concessione di aiuto;
- gli interventi realizzati dalle imprese agricole se non preventivamente concordati con i competenti enti

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spese:

- la posa delle opere di prevenzione da parte delle imprese agricole;
- le opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- l'acquisto di dispositivi usati;
- le spese tecniche sostenute dalle imprese agricole e dagli ATC/CA;
- le spese di noleggio attrezzature;
- gli oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- le imposte e tasse con esclusione della sola IVA.

2. Non sono ammissibili al finanziamento le spese per le attività di controllo della fauna selvatica previste all'art. 20 della L.R. 5/2018.”

16. Si inserisce il punto 14

“Istanza imprese agricole

1. Le imprese agricole che hanno intenzione di mettere in atto interventi ed iniziative di protezione devono preventivamente accordarsi con i competenti enti sulla/le misura/e più idonea/e da realizzare utilizzando il modello di accordo (AllegatoC).

2. L'istanza per beneficiare degli aiuti finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica e dell'attività venatoria deve essere presentata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico ed è possibile avvalersi del servizio offerto dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai fini della compilazione della stessa.

3. L'istanza di contributo deve essere presentata corredata da documentazione che giustifichi la spesa da sostenere.

4. L'istruttoria di ammissibilità al contributo, da completarsi nell'arco di 60 giorni, comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013.

5. A seguito di istruttoria positiva l'ente comunica l'esito al beneficiario e richiede allo stesso di concludere entro 6 mesi i lavori, presentare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per gli interventi e/o per le iniziative eseguite.

6. L'ente provvede a verificare la congruità degli interventi e/o delle iniziative per la prevenzione, anche a seguito di sopralluogo da parte di perito, se necessario, documentato tramite il verbale di accertamento (Allegato D) e la correttezza della documentazione presentata.”

17. Si inserisce il punto 15

“Rendicontazione degli interventi e/o delle iniziative per la prevenzione e liquidazione degli aiuti

1. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino inviano alla regione entro il 28 febbraio, tramite l'apposito applicativo on-line regionale a cui è dedicata una specifica sezione:

a) dopo aver provveduto all'istruttoria di ammissibilità del contributo, un rendiconto in cui vengano riportati i dati relativi:

- alla consistenza degli aiuti ammissibili a favore delle imprese agricole per gli interventi e/o le iniziative di prevenzione dei danni da fauna selvatica relativi all'anno precedente

- alla consistenza degli aiuti concessi e non liquidati relativi a gli interventi e/o le iniziative di prevenzione dei danni da fauna selvatica riferiti a periodi precedenti la cui istruttoria non era stata conclusa nell'anno di riferimento per motivi non imputabili a inadempienze degli enti istruttori.

b) un rendiconto in cui vengano riportati i dati relativi alle perizie, le spese per gli interventi e/o delle iniziative per la prevenzione dei danni da fauna selvatica da loro realizzati nonché una relazione illustrativa dell'attività di prevenzione svolta nell'anno prevenzione”.

2. Le strutture regionali competenti procedono successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino.

3. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino entro sessanta giorni procedono alla concessione e alla liquidazione alle imprese del contributo spettante.

4. Entro 30 giorni dalla liquidazione alle imprese gli ATC/CA e le province e la Città metropolitana di Torino inviano rispettivamente dichiarazione sostitutiva e rendiconto con il dettaglio delle spese, i relativi mandati di pagamento e la segnalazione di economie da restituire alla regione entro trenta giorni.”

18. Si inserisce il punto 16

“Professionisti abilitati alle perizie

1. Le perizie previste per l'accertamento dei danni e per le iniziative e gli interventi di prevenzione sono svolte da:

- dipendenti della Provincia e della Città metropolitana di Torino incaricati
- dipendenti degli ATC/CA incaricati
- professionisti all'uopo nominati dagli enti.

2. I professionisti nominati dagli enti di cui al punto 1 sono iscritti agli Albi professionali dei dottori Agronomi e dottori forestali, dei Geometri, Periti Agrari e Periti Agrari laureati e degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e redigono perizie anche asseverate a discrezione degli enti competenti.

3. L'ente preposto all'accoglimento della domanda può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle perizie purché il personale che esegue le perizie sia in possesso delle caratteristiche di cui ai punti 1 e 2.”

19. Si inserisce il punto 17

“Contributo regionale a spese per perizie

1. La Regione riconosce:

- un contributo sulle spese sostenute per le perizie per l'accertamento dei danni
- un contributo sulle spese sostenute dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Torino per le perizie per le iniziative e gli interventi di prevenzione.

2. Il contributo viene calcolato sulla base del numero di perizie eseguite dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, a seguito di rendiconto prodotto entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. Il contributo coprirà il costo della perizie fino ad un massimale da definirsi mediante atto dirigenziale secondo il seguente criterio:

media delle spese di perizia sostenute nei 3 anni precedenti all'adozione dell'atto di definizione dei massimali su un campione pari al 25% degli enti (25% degli ATC, 25% dei CA, 25% delle province) che hanno rendicontato il costo e il numero delle perizie.

4. La definizione dell'importo massimale viene definito con periodicità triennale.

5. Il contributo sulle spese sostenute per le perizie per l'accertamento dei danni è liquidato agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino contestualmente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti per i danni causati dalla fauna.

6. Il contributo sulle spese sostenute dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Torino per le perizie per le iniziative e gli interventi di prevenzione è liquidato contestualmente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione del contributo per le iniziative e gli interventi di prevenzione."

20. Si inserisce il punto 18

"Procedure informatiche

1. La Regione predispone appositi applicativi informatici per l'accertamento e la liquidazioni dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola, per gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura (ZRC), nei centri pubblici di produzione della fauna selvatica e nelle aree protette e per le perizie correlate.

2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti interessati dall'applicazione dei criteri del presente allegato e per la parte di loro competenza l'utilizzo degli applicativi informatici regionali di cui al punto precedente.

3. Nel caso in cui, senza motivata giustificazione, gli ATC/CA non abbiano provveduto ad aggiornare tempestivamente e correttamente il sistema informativo regionale con gli esiti dell'attività istruttoria delle segnalazioni dei danni e non abbiano rispettato i termini previsti per le attività procedurali previste da criteri del presente Allegato, le strutture regionali competenti provvederanno alla decurtazione del 20% dell'importo spettante per i fini istituzionali, relativi all'anno successivo a quello di riferimento, agli enti interessati. L'importo delle decurtazioni verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri ATC/CA."

ALLEGATO B)

**MODELLO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE**

GENERALITA' DEL VERBALIZZANTE E DEL RICHIEDENTE	Sopralluogo effettuato il.....da incaricato da E' presente il signor residente in In qualità di
--	---

DESCRIZIONE DEL LUOGO IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO	Comune Località Coordinate UTM/GPS Foglio/i e particella/e catastale n. Istituto in cui si è verificato il danno (O.F., Z.R.C., A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V., Area Protetta Regionale o Provinciale)..... Denominazione e numero Superficie totale dell'appezzamento in Ha Superficie catastale coinvolta in Ha.....
---	---

CAUSA E TIPOLOGIA DEL DANNO	Specie causa del danno
	Eventuali altre specie responsabili del danno.....
	Tipologia/e colturale/i danneggiata/e

	Stadio vegetativo della coltura al momento dell'evento

	Tipologia di danno
.....	
Eventuale presenza di misure di difesa e prevenzione verso le specie causa del danno	

CALCOLO DELL'ENTITA' DEL DANNO	Mancato raccolto: costo unitario quintale prodotto per superficie danneggiata:	
	Risemina: costo unitario quintale di sementi per superficie danneggiata:	
	Perdita di prodotto: costo unitario quintale di prodotto per n. quintali persi:	
	Perdita di piante da legno o da frutto: costo unitario singolo soggetto per n. totale di piante perse:	
	Eventuali spese di ripristino:	
	Costo della sostituzione di strutture o opere approntate danneggiate:	

	TOTALE IMPORTO PERIZIATO	
--	---------------------------------	--

OSSERVAZIONI E NOTE EVENTUALI	
--	--

DATA

FIRMA

**FIRMA DEL DANNEGGIATO PER PRESA VISIONE E PER RICEVUTA DI
COPIA DEL PRESENTE VERBALE _____**

NB. Qualora il presente verbale di accertamento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole non sia oggetto di sottoscrizione da parte del soggetto danneggiato, la presa visione dello stesso sarà verificata tramite la registrazione sull'apposita sezione del sistema informativo regionale dedicato.

ALLEGATO C)

MODELLO DI ACCORDO TRA IMPRESA AGRICOLA E ENTE COMPETENTE PER INTERVENTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

ACCORDO TRA IMPRESA AGRICOLA..... E ENTEPER INTERVENTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

Accordo n.....del.....

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE	NomeCognome.....
	nato/a ila.....PV.....
	C.F.
	In qualità di
	per l'Azienda Agricola
	con sede
	CUUA.....

LUOGO IN CUI REALIZZARE INTERVENTI DI DIFESA E DI PREVENZIONE	Comune
	Località
	Coordinate UTM/GPS
	Foglio/i e particella/e catastale n.
	Istituto in cui si è verificato il danno (O.F., Z.R.C., A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V., Area Protetta Regionale o Provinciale).....
	Denominazione e numero
	Superficie totale dell'appezzamento in Ha
	Superficie catastale coinvolta in Ha.....
	Specie/i che causa/ano danno

	Tipologia/e colturale/i danneggiabile/i
.....	
Misure di difesa e prevenzione già eventualmente presenti	
.....	

DESCRIZIONE DIFESA E CONCORDATE MISURE DI PREVENZIONE	Descrizione misure di difesa e prevenzione verso le specie causa del danno da realizzare Termine in cui realizzarle.....
--	---

DATA

FIRMA (per ente competente)

FIRMA (per Azienda agricola)

ALLEGATO D)

MODELLO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E/O INIZIATIVE DI PREVENZIONE

VERBALE DI SOPRALLUOGO AI FINI DELL' ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E/O INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER DANNI

DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

IDENTIFICATIVO DOMANDA	N.Domanda..... data presentazione..... Soggetto richiede.....
GENERALITA' DEL VERBALIZZANTE E DEL RICHIEDENTE	Sopralluogo effettuato il.....da incaricato da E' presente il signor residente in In qualità di
LUOGO DELL'INTERVENTO	Comune Località Coordinate UTM/GPS Foglio/i e particella/e catastale n. Istituto in cui si è verificato il danno (O.F., Z.R.C., A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V., Area Protetta Regionale o Provinciale)..... Denominazione e numero

TIPOLOGIA INTERVENTO E DESCRIZIONE	Accordo n.....del..... Intervento realizzato.....
---	--

AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO	Conformità all'accordo SI/NO..... Difformità dell'intervento realizzato..... Ammissibile SI/NO Motivazione (dell'ammissibilità se intervento non conforme all'accordo/della non ammissibilità).....
---	--

DICHIARAZIONI RICHIEDENTE	(EVENTUALI).....
--------------------------------------	------------------------------------

OSSERVAZIONI E NOTE DEL PERITO	(EVENTUALI).....
---	------------------------------------

DATA

FIRMA

**FIRMA DEL RICHIEDENTE PER PRESA VISIONE E PER RICEVUTA DI
COPIA DEL PRESENTE VERBALE _____**

NB. Qualora il presente verbale di accertamento della realizzazione degli interventi e/o iniziative di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole non sia oggetto di sottoscrizione da parte del soggetto danneggiato, la presa visione dello stesso sarà verificata tramite la registrazione sull'apposita sezione del sistema informativo regionale dedicato.